

(N. 565)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1949

Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge si inserisce nella legislazione emanata dal Governo democratico per reintegrare nelle posizioni di origine i cittadini colpiti dai provvedimenti del cessato regime per il loro comportamento politico od in applicazione di leggi razziali.

Esso ha lo scopo di ripristinare l'assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio in favore dei titolari che ne furono privati nelle suddette circostanze.

Una prima richiesta in tal senso è stata avanzata dalla Unione delle Comunità israelitiche italiane relativamente alle situazioni che traggono origine da provvedimenti di carattere razziale.

In sede parlamentare sono state poi rivolte premure al Governo, con una interrogazione dei senatori Macrelli, Lanzetta ed altri, per l'assegnazione di farmacie a coloro ai quali l'auto-

rizzazione fu tolta a causa del loro comportamento antifascista.

All'accoglimento di entrambe le richieste provvede l'unito disegno di legge, nei modi in cui la reintegrazione dei diritti è possibile, in rapporto alle situazioni oggi esistenti.

\* \* \*

L'articolo 1 dispone che i titolari di farmacie i quali siano stati privati dell'autorizzazione all'esercizio in applicazione delle leggi razziali, possono chiedere di riaprire la propria farmacia.

Nel caso in cui le farmacie stesse, dopo la revoca dell'autorizzazione, siano state conferite ad altri in seguito a pubblico concorso è previsto all'articolo 2 che ai rispettivi titolari compete l'assegnazione di altre farmacie possibilmente nell'ambito dello stesso comune o, qualora ciò non fosse possibile, nell'ambito della stessa provincia.

È ovvio peraltro che, in ossequio alla norma contenuta nell'articolo 112 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le suddette disposizioni non potranno applicarsi a favore di coloro che, all'entrata in vigore della legge, siano divenuti comunque titolari di un esercizio farmaceutico (articolo 3).

Tenute poi presenti le disposizioni contenute negli articoli 107, 369 e 370 del testo unico sopracitato, nel decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327 (articolo 1, secondo comma) e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 197, è stato stabilito con l'articolo 4, che, qualora il titolare di una delle farmacie indicate negli articoli 1 e 2 sia deceduto, l'autorizzazione all'esercizio può essere concessa:

1° al figlio, o in mancanza, al coniuge che essendo farmacisti avrebbero potuto godere della preferenza assoluta nel concorso per il conferimento della farmacia, ai sensi del sopracitato articolo 107 del testo unico sanitario;

2° al figlio che, essendo avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado, si sarebbe trovato nelle condizioni di usufruire delle disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 369 del testo unico suddetto.

Determinate così le persone cui viene conferito il diritto a chiedere il beneficio previsto dalla legge in esame, il disegno di legge, con gli articoli 5, 6 e 7, passa a stabilire le modalità che debbono essere osservate dagli interessati e dall'autorità competente, per il rilascio dell'autorizzazione.

Le persone che ritengono di potersi avvalere delle disposizioni previste dagli articoli precedenti, debbono presentare, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la relativa domanda al Prefetto competente, comprovando l'esistenza del loro diritto, nonchè il possesso dei normali requisiti penali, sanitari e di cittadinanza.

Per quanto riguarda l'istruttoria sulla esistenza del diritto e quindi sulla legittimità della domanda, viene previsto, a salvaguardia degli interessi della categoria professionale, che il Prefetto senta il parere del Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei farmacisti.

Inoltre, allo scopo di circondare l'atto concessivo del Prefetto di tutte le possibili cautele in modo che esso, lungi dal creare situazioni di privilegio, assuma veramente il carattere riparatorio che il disegno di legge intende ad esso attribuire, si è ritenuto di statuire anche che il Prefetto debba sentire il parere della Commissione permanente prevista dall'articolo 105 del citato testo unico per il conferimento delle farmacie vacanti nella Provincia.

Col provvedimento prefettizio viene autorizzata l'apertura e l'esercizio della farmacia nel caso previsto dall'articolo 1. Nel caso invece dell'articolo 2, quando cioè la farmacia sia stata già conferita ad altri in seguito a pubblico concorso, il Prefetto assegna una farmacia di importanza possibilmente equivalente a quella già conferita.

È appunto in sede di valutazione di tale equivalenza che si appalesa giustificato l'obbligo da parte del Prefetto, previsto nel 1° comma dell'articolo 6, di sentire il parere degli organi direttivi della categoria e della Commissione provinciale cui la legge attribuisce la competenza e giudicare i concorsi pubblici per il conferimento di farmacie.

In conformità poi a quanto stabilisce il testo unico (articolo 369 penultimo comma), quando l'assegnazione della farmacia vien fatta, come previsto al n. 2 dell'articolo 4, al figlio del titolare morto avviato agli studi farmaceutici, il Prefetto concede la gestione provvisoria fino al completamento di tali studi.

Infine con l'articolo 7 viene stabilito che l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia (concessa ai sensi dell'articolo 2) che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, nonchè di corrispondere al precedente titolare o ai suoi eredi una indennità di avviamento, in conformità al disposto dell'articolo 110 del testo unico sanitario.

Il nuovo concessionario deve altresì corrispondere alle prescrizioni dell'articolo 112 del testo unico suddetto secondo le quali l'autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri ed è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni.

Si fa presente in proposito che, mentre le

autorizzazioni all'esercizio farmaceutico sono di regola soggette, ai sensi dell'articolo 108 del testo unico sanitario, al pagamento della tassa di concessione, tale obbligo non è stato previsto nella legge in esame, tenuto conto della finalità cui essa si ispira.

L'articolo 8 disciplina il ripristino dell'assegnazione delle licenze di rivendite di monopolio a favore di coloro i quali già ne erano titolari e ne furono privati in applicazione delle norme razziali. Esso consente di ottenere, attraverso il conferimento diretto, la titolarità di rivendite vacanti, prescindendo dal-

l'esperimento di concorso o di asta pubblica.

L'ultimo comma della disposizione stessa trae motivo dalla necessità di limitare ragionevolmente nel tempo l'efficacia di una norma avente carattere eccezionale.

Infine, con l'articolo 9, le precedenti disposizioni vengono dichiarate applicabili anche ai titolari di farmacie e di rivendite di generi di monopolio cui sia stata revocata l'autorizzazione per comportamento antifascista, semprechè ciò risulti indubitabilmente provato dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I titolari di farmacie ai quali sia stata revocata l'autorizzazione in applicazione di norme razziali possono ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare la propria farmacia, sempre che questa non sia stata conferita ad altri.

### Art. 2.

I titolari di farmacie indicati nel precedente articolo, la cui farmacia sia stata ad altri conferita in seguito a pubblico concorso, hanno diritto all'assegnazione di altra farmacia nell'ambito dello stesso comune o della stessa provincia, qualora l'assegnazione non sia possibile nell'ambito del comune.

### Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano nei riguardi di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già titolari autorizzati di una farmacia.

### Art. 4.

Quando il titolare di una delle farmacie indicate negli articoli 1 e 2 sia deceduto, delle disposizioni della presente legge possono beneficiare:

1° il figlio, o in mancanza, il coniuge, che essendo farmacisti si sarebbero trovati nella possibilità di godere della preferenza assoluta nel concorso per il conferimento della farmacia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

2° nel caso in cui la farmacia era ancora trasferibile al momento della revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge, il figlio che, essendo avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di 2° grado, si sarebbe trovato nelle condizioni di usufruire delle disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie.

### Art. 5.

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti debbono presentare, a pena di decadenza, la relativa domanda al Prefetto competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata, oltre che dei documenti atti a comprovare l'esistenza del loro diritto, anche:

a) del certificato di cittadinanza italiana;

b) del certificato generale del casellario giudiziario;

c) del certificato medico da cui risulti che il candidato è esente da difetti e imperfezioni che gli impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in

atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

#### Art. 6.

Il Prefetto, sentiti il Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei farmacisti e la Commissione di cui all'articolo 105 del citato testo unico delle leggi sanitarie, autorizza l'apertura e l'esercizio della farmacia nel caso previsto dall'articolo 1 o assegna una farmacia di importanza possibilmente equivalente a quella già conferita, nel caso indicato dall'articolo 2.

Nella ipotesi prevista al n. 2 del precedente articolo 4, il Prefetto concede l'esercizio provvisorio ai sensi del penultimo comma dell'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso gerarchico all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

#### Art. 7.

L'autorizzazione concessa nei modi indicati nell'articolo precedente è subordinata all'adempimento delle disposizioni degli articoli 110 e 112 del testo unico delle leggi sanitarie, in quanto applicabili.

#### Art. 8.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di conferire direttamente nelle forme previste dall'articolo 85 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, e, in deroga alle disposizioni di cui ai successivi articoli 92, 93 e 94, le rivendite vacanti a coloro che furono privati della titolarità di analoghi esercizi, in applicazione di norme razziali.

Per essere ammessi a tale beneficio, gli interessati debbono provare di avere la disponibilità del locale, dove la rivendita è ubicata, o di altro locale adatto, a giudizio dell'Amministrazione, nonchè di possedere i mezzi adeguati e di essere idonei e capaci a gestire personalmente la rivendita cui aspirano.

#### Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai titolari di farmacie o di rivendite di monopolio cui sia stata revocata l'autorizzazione per comportamento antifascista, semprechè ciò risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

La presente disposizione ha efficacia fino a tre anni dalla data della sua entrata in vigore.